



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 2 - Sicilia Occidentale

Unità Operativa 2.4

Affari urbanistici della Provincia di Trapani

tel. 091.7077230 - fax 091. 7077296

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: tel. 091.7077994 - 091.7077280

fax 091.7077813

urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 20095 del 07/09/2015 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Petrosino (TP) – Richiesta di approvazione del Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in variane alle N.T.A. dello strumento urbanistico generale.

Notifica D.D.G. n° 260/DRU del 04/09/2015

TRASMISSIONE VIA PEC

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio Legislativo e Legale – G.U.R.S.
90100 PALERMO

Al Sindaco del Comune di
Petrosino (TP)

Si notifica a codesto Ente per ogni effetto di legge il **D.D.G. n. 260/DRU del 04/09/2015**, unitamente agli atti ed elaborati che, debitamente visti, ne costituiscono parte integrante.

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana è invitato a provvedere alla pubblicazione per esteso nella G.U.R.S. del citato decreto; lo stesso viene trasmesso anche via e-mail.

Il Comune in indirizzo è onerato di tutti gli adempimenti di competenza per l'esecuzione del decreto di che trattasi.

Il Dirigente dell'U.O. 2.4
(Arch. N. Corradino)

Responsabile procedimento Arch. Nunziata Corradino Plesso B, Piano 2, Stanza 9 - tel. 091.7077260.

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;**VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTI** i DD.II. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;**VISTA** la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;**VISTO** l'art. 9 della Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995;**VISTO** l'art. 68 della Legge Regionale 27 Aprile 1999, n. 10;**VISTO** il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs.n.4/08;**VISTO** il foglio prot. n. 10862 del 01/09/2014, acquisito al protocollo n. 17966 del 08/09/2014 di questo Assessorato, con il quale il Comune di Petrosino ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della L.R n. 71 del 27 dicembre 1978, gli atti e gli elaborati relativi alla Variante al P.R.G. per l'approvazione del regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;**VISTA** l'integrazione prodotta dal Comune di Petrosino protocollo n. 5799 del 17/04/2015, assunta al protocollo generale di questo Assessorato il 21/04/2015 al n. 9533;**VISTO** il PUC n. 1 vigente nel Comune di Petrosino (TP), approvato con D.P.R.S. N° 133/A del 29/11/1977;**VISTA** la Delibera del C.C. n. 32 del 25/06/2014 avente per oggetto "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Approvazione";**VISTA** la Delibera di C.C. n. 17 del 08/04/2015 avente per oggetto: "Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, adottato con Delibera di C.C. n. 32 del 21/05/2014 – Controdeduzioni alle osservazioni.";**VISTI** gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 32 del 21/05/2014;**VISTE** le osservazioni presentate avverso alla Delibera di C.C. n. 32 del 21/05/2014;**VISTO** il parere VAS prot. n. 2035 del 19/01/2015 di non assoggettabilità alle procedure ambientali;**VISTO** il parere prot. n. 2130 del 24/03/2015 reso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani;**VISTA** l'attestazione del Dirigente Responsabile del III° Settore di pubblicazione e che sono pervenute osservazioni dal 18/07/2014 al 18/07/2014 avverso la variante in argomento;**VISTA** il parere n. 2 del 03/08/2015, reso dall'U.O. 2.4 del Servizio 2 di questo Assessorato che di seguito parzialmente si trascrive:

"...Omissis..."

<<Da quanto si rileva dalla Delibera di C.C. n. 32 del 25/06/2014

La presente variante urbanistica per cui il Comune di Petrosino ha presentata istanza, si riferisce alla proposta di un regolamento comunale che affiancherà le norme tecniche di attuazione e ne farà parte integrante, per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con D.M. 10/09/2010 sono state fornite le linee guida nazionali per l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia alternativa, alla cui IV parte, paragrafo 17 "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee", così recita:

17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.

L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate.

La Regione Siciliana entro il 30 settembre del 2012 avrebbe dovuto procedere all'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifici impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Da ciò la necessità del Comune in oggetto di regolamentare l'installazione di detti impianti tenendo conto sia della peculiarità del territorio, sia del fabbisogno energetico, coniugando in tal modo le esigenze di rispetto delle tradizioni agroalimentari, quali la produzione di vino DOC, olio di oliva, angurie, fragole, nonché allevamento di ovini e la produzione di formaggi, di ricchezze naturali, che ha condotto il territorio di Petrosino verso uno sviluppo di tipo turistico, con quelle di essere all'avanguardia rispetto allo sfruttamento delle risorse naturali per la produzione di energia elettrica.

Il modesto fabbisogno energetico del Comune di Petrosino potrà essere soddisfatto con l'installazione di macchine eoliche di piccola taglia integrate alle strutture pubbliche esistenti ad impianti fotovoltaici sugli edifici, uno o più impianti a biomassa di piccola dimensione, oltre alcuni impianti di media potenza, già autorizzati.

Il regolamento in oggetto consta di 18 articoli ed è organizzato secondo il seguente ordine:

1. Art. 1 – Premessa
2. Art. 2 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento
3. Art. 3 – Divisione in zone del territorio comunale
4. Art. 4 – Definizione
5. Art. 5 – Quadro normativo di riferimento
6. Art. 6 – Prescrizioni obbligatorie che riguardano i nuovi interventi edilizi
7. Art. 7 – Regimi autorizzativi
8. Art. 8 – Tipologie, finalità d'impiego e modalità d'installazione degli impianti
9. Art. 9 – Aree non idonee
10. Art. 10 – Contestualizzazione e localizzazione degli impianti
11. Art. 11 – Disposizioni e prescrizioni per gli impianti a biomassa
12. Art. 12 – Realizzazione degli impianti solari
13. Art. 13 – Procedure amministrative per gli impianti a fonti rinnovabili
14. Art. 14 – Natura degli impianti e accatastamento
15. Art. 15 – Sanzioni
16. Art. 16 – Deroghe
17. Art. 17 – Entrata in vigore
18. Art. 18 – Norme transitorie.

La maggior parte degli articoli del suddetto regolamento trattano aspetti normativi, regolamentari e tecnici proprio degli impianti in questione, nella fattispecie gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18; gli artt. 1 e 2 affrontano tematiche generali legate alla premesse, contestualizzazione, l'ambito di applicazione e finalità, mentre gli articoli che affrontano tematiche di carattere urbanistico sono il 3, il 9 ed il 10.

Dall'esame di questi ultimi, si evince che il suddetto regolamento ha precluso la possibilità di localizzare gli impianti di che trattasi in alcune aree quali:

- le zone con vincolo architettonico, di cui al "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- le zone umide di importanza internazionale di cui alla G.U.R.I. n. 169 del 22/07/2011;
- le zone classificate a rischio ai sensi del PAI;
- terreni e aziende agricole oggetto di piani e di misure di sostegno e valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali;
- aree boscate presenti sul territorio
- nei terreni impiantati a vigneto e/o colture agrarie arboree pluriennali di pregio aree agricole e non, per un raggio di 200 mt. attorno agli edifici, ai manufatti ed ai monumenti isolati presenti sul territorio
- area a sud dalla statale 115 (lato mare) fino alla costa marina, per tutta l'estensione del territorio comunale (relativamente a impianti minieolici fino a 60 Kwp).

L'articolo 10 contestualizza e localizza le tipologie di impianti, descritti all'art. 4 del presente regolamento, in tutte le zone omogenee ricadenti entro la perimetrazione del centro abitato, nelle

zone industriali entro la perimetrazione del centro abitato, in tutte le zone omogenee ricadenti fuori dalla perimetrazione del centro abitato, nonché nelle zone SIC, ZPS ed aree sensibili estesi a mt. 2.000 dal perimetro, inserendo le finalità di impiego, la modalità di installazione ammesse, nonché le prescrizioni e prescrizioni generali.

Considerato che a seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78 della variante in oggetto, sono state prodotte n. 12 osservazioni per le quali il Consiglio Comunale con Delibera n. 17 dell'08/04/2015 ha espresso le proprie deduzioni di seguito riportate:

OSSERVAZIONI

n. Osservazioni	Ditta	osservazione	Parere Ufficio Tecnico	Parere C.C.	Parere DRU
1	Immobiliare Giorgia	La ditta chiede la modifica dell'art. 10 in quanto l'impianto da installare per cui è stato attivato l'iter procedurale e per cui sono stati investiti capitali insiste sulla perimetrazione dove è inibita la possibilità di realizzare impianti mini eolici.	Non accolta in quanto la c.da Triglia – c.da Ramisella è particolarmente votata all'uso agricolo con tradizioni secolari nelle produzioni agroalimentari, nelle quali è nato il vino Marsala; inoltre per le qualità paesaggistiche è stata oggetto di particolare attenzione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. nella predisposizione del Piano Paesistico; inoltre la perimetrazione dell'area è stata effettuata prendendo come elemento naturale di	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015

			confine la S.S. 115, arteria di intenso traffico veicolare, estesa per 500 mt. dal ciglio stradale allo scopo di ridurre l'impatto visivo.		
2	Sig.ra Fiamma Maria Pia	La richiesta è analoga a quella descritta nell'osservazione n. 1	Non accolta per le stesse motivazioni riportate nelle controdeduzioni all'osservazione n. 1	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
3	Immobiliare Giorgia s.r.l.	La richiesta è analoga a quella descritta nell'osservazione n. 1	Non accolta per le stesse motivazioni riportate nelle controdeduzioni all'osservazione n. 1	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
4	Kiara s.r.l.	La richiesta è analoga a quella descritta nell'osservazione n. 1	Non accolta per le stesse motivazioni riportate nelle controdeduzioni all'osservazione n. 1	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
5	Kiara s.r.l.	La richiesta è analoga a quella descritta nell'osservazione n. 1	Non accolta per le stesse motivazioni riportate nelle controdeduzioni all'osservazione n. 1	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
6	Sign. Craparotta Gian Vito	La richiesta è analoga a quella descritta nell'osservazione n. 1	Non accolta per le stesse motivazioni riportate nelle controdeduzioni all'osservazione n. 1	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
7	Sig.ra Craparotta	La richiesta è analoga a quella descritta nell'osservazione n. 1	Non accolta per le stesse motivazioni riportate nelle controdeduzioni all'osservazione n. 1	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
8	A Energia s.r.l.	La ditta chiede la modifica delle "Prescrizioni Generali" contenute nell'art. 10 del "Regolamento" nella parte in cui vieta la possibilità di realizzare impianti ad una distanza minima del doppio dell'altezza dell'impianto f.t. (palo +raggio rotore) dalle strade	Non accolta in quanto la fascia di rispetto di in edificabilità ha lo scopo di creare una barriera per la sicurezza stradale variabile in funzione della dimensione dell'impianto, precisando che un impianto minieolico (torre, motore e rotore) di 60 Kw è costituito mediamente da un palo di circa 40 mt. di altezza dal piano di campagna ed il rotore di circa 24 mt. di diametro	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
9	A. Energia s.r.l.	La richiesta è analoga a quella dell'osservazione n. 8	Non accolta per le stesse motivazioni riportate nelle controdeduzioni all'osservazione n. 8	Non accolta	Non accolta in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015
10 - 11 - 12	Governale Agri. Com. Service s.r.l.	La ditta ha richiesto le seguenti modifiche al "Regolamento": Art. 7 – regimi autorizzativi – nella parte in cui non prevede l'utilizzo della procedura PAS per la	l'osservazione non presenta interferenze con i contenuti del Regolamento in quanto l'art. 7 prevede i provvedimenti autorizzativi non	Non accolte	Non accolte in coerenza con quanto espresso dal C.C. nella Delibera n. 17 del 08/04/2015

		realizzazione degli impianti eolici con potenza inferiore a 60 Kw. Art. 9 – Aree non idonee – nella parte in cui vieta la realizzazione degli impianti nei terreni impiantati a vigneti e/o colture agrarie arboree pluriennali di pregio con iscrizione all'albo DOC Art. 10 – Contestualizzazione e localizzazione degli impianti – 1) La richiesta è analoga a quella dell'osservazione n. 1 che chiede la modifica dell'art. 10 del "Regolamento" per la parte in cui ammette la possibilità di localizzare impianti minieolici, con riferimento al punto 5 del paragrafo "Tutte le zone omogenee ricadenti fuori della perimetrazione del centro abitato" Soltanto a nord della S.S. n. 115, ad una distanza di almeno 500 mt misurata dal ciglio stradale. 2) Nella parte in cui prevede la necessità di acquisizione del parere favorevole della speciale Commissione Comunale per la Valutazione di incidenza per gli impianti da FER da realizzare solamente al diretto servizio degli edifici e delle attività che in essi si svolgono, quando gli stessi ricadono entro il perimetro delle zone SIC e ZPS ed aree sensibili estesi a mt. 2.000 dal perimetro. 3) nel paragrafo "Prescrizioni Generali" per la parte in cui vieta la realizzazione di impianti ad una distanza minima tra due impianti minieolici inferiore a 500 mt. 4) nel paragrafo "Prescrizioni Generali" per la parte in cui vieta la realizzazione di impianti ad una distanza minima del doppio dell'altezza dell'impianto f.t. (palo + raggio rotore) dalle strade e ad una distanza inferiore a mt. 15 dal confine con altre ditte. Art. 18 – Norme transitorie – Non viene condivisa la previsione di sospensione delle determinazioni sui processi in itinere per specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili in contrasto con le previsioni del presente "Regolamento", in quanto a detta dell'esponente soltanto la Regione può imporre tali sospensioni e divieti, ai sensi del punto 2 del paragrafo 1 delle linee guida ex D.M. 10/09/2010.	contemplati dalla normativa vigente in materia, per le casistiche descritte nel regolamento, per evitare possibili dubbi interpretativi. L'osservazione sull'art. 9 non è accolta in quanto lo scopo del regolamento è quello di disciplinare l'installazione di impianti di energia alternativa salvaguardando le eccellenze presenti sul territorio. L'art. 10 Per quanto attiene il 1° punto l'osservazione non si ritiene accoglibile per le stesse motivazioni fatte per l'osservazione n. 1. Il punto 2 no è accoglibile in quanto non possono essere sottovalutati gli aspetti derivati dai vincoli ambientali e naturalistici come le zone SIC e ZPS e Zone Umide di importanza internazionale. Pertanto il preventivo parere da parte della Commissione Comunale di Valutazione di incidenza risulta indispensabile. Il punto 4 non si ritiene accettabile in quanto lo scopo della distanza tra due impianti minieolici è quello di limitare anche gli effetti di inquinamento acustico oltre alla salvaguardia degli del paesaggio e della sua natura. Anche il punto 4 dell'osservazione non è accoglibile in quanto le distanze descritte garantiscono livelli alti di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Il punto 5 dell'osservazione non è accolta in quanto già l'art. 19 della L.R. 71/78 prevede, alla data della deliberazione comunale di adozione, la sospensione di ogni determinazione sulle domande di concessioni se le stesse si pongono in contrasto con il piano adottato.		
--	--	--	---	--	--

Che sulle stesse anche questo Ufficio ha espresso le proprie controdeduzioni;

che il regolamento in questione integra il regolamento comunale nella disciplina dell'installazione degli impianti di energia alternativa sul territorio;
che il suddetto regolamento non contrasta con le norme di attuazione che regolamentano il territorio comunale e delle vigenti norme urbanistiche e di settore.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, nonché gli atti di pubblicazione, poiché nulla osta sotto il profilo urbanistico e sulla regolarità degli atti trasmessi, questa U.O. 2.4 valuta che quanto richiesto dal dirigente responsabile del III Settore – Servizio Urbanistica, del comune di Petrosino, sia meritevole di approvazione>>

DECRETA

- ART. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 71/78, con riferimento al parere n. 4 del 03/08/2015 reso dell'U.O. 2.4 del Servizio 2/DRU è approvato il Regolamento comunale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in variante alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Petrosino, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 71/78.
- ART. 2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 4 del 03/08/2015 reso dal Servizio 2/DRU
 2. Delibera di C.C. n. 32 del 21/05/2014 di adozione della variante in oggetto;
 3. Delibera di C.C. n. 17 del 08/04/2015 di controdeduzioni alle osservazioni presentate;
 4. la certificazione dei vincoli gravanti sul territorio;
 5. copia conforme dello strumento urbanistico vigente;
 6. parere VAS reso dal Serv. 1/DRA di questo Assessorato prot. n. 2035 del 19/01/2015 di non assoggettamento alle procedure ambientali;
 7. parere della Soprintendenza, prot. n. 2130 del 24/03/2015;
 - a. stralcio del quotidiano a diffusione regionale del 18/07/2014,
 - b. manifesto murale,
 - c. GURS del 18/07/2014,
 - d. certificazione del Dirigente del Servizio di deposito negli Uffici comunali della variante in oggetto,
 - e. attestazione del Dirigente del Servizio che sono state presentate 12 osservazioni e che l'Ufficio Messi ha attestato che la variante è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
 8. fascicolo delle osservazioni
- ART. 3)** Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.
- ART. 4)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo li

01 SET. 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Ciglione)

Il Dirigente del Servizio 2
(Arch. Erasmo Quirino)

Il Dirigente dell'U.O. 2.4
(Arch. N. Corradino)